

**Determinazione del Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 436-14552/2019

**Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152**

Installazione: 6.6 b) Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)  
Sede installazione: Comune di Mazzè (TO)–Cascina Quaro  
Gestore : Rinero Giovanni Battista  
Sede legale: Comune di Mazzè (TO)–Cascina Quaro  
C.F.: OMISSIS  
Codice azienda: 015246

IL DIRETTORE

**PREMESSO CHE:**

- l’impresa Rinero Giovanni Battista è titolare dell’AIA D.D. n. 69-34532 del 07/09/12, per l’esercizio dell’allevamento di suini da produzione, attività rientrante nella categoria di cui all’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
  - o 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions concernenti l’allevamento intensivo di pollame o suini, con nota prot. n. 142768/2018 del 18/12/2018, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, ha avviato i procedimenti di riesame per le attività di cui al punto 6.6 b) dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo, ai sensi del c. 5 dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/06, un calendario per la presentazione della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di riesame;
- l’azienda Rinero Giovanni Battista ha inviato in data 30/08/19 con prot. n. 72956 la documentazione per il riesame dell’AIA;
- in data 30 ottobre 2019, si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con prot. n. 85476 del 10/10/19, ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter

---

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

della Legge 241/90; erano presenti, il responsabile del procedimento, il gestore, il Dipartimento di Torino dell'ARPA, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'atmosfera della Città Metropolitana di Torino e risultavano assenti il comune di Mazzè, il Dipartimento Prevenzione dell'ASLTO4 e la Regione Piemonte-Produzioni Agrarie e Zootecniche;

- la conferenza dei servizi si è conclusa con una valutazione favorevole al rilascio dell'AIA, subordinata alla verifica del rispetto di alcune condizioni che è stato chiesto al gestore di integrare: la richiesta ha sospeso i termini del procedimento; per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda pertanto al verbale della riunione del 30/10/2019, inoltrato ai convocati, con nota prot. n. 92735 del 04/11/2019;
- con nota del 29/10/2019 (n. 0186414) è stata inviata alla Prefettura di Torino, al fine di verificare i requisiti soggettivi necessari al rilascio dell'autorizzazione, la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 per l'impresa Rinero Giovanni Battista;
- in data 4/12/2019 con nota prot. n. 104135 il gestore ha presentato le integrazioni chieste dalla conferenza dei servizi;

#### RILEVATO CHE:

- l'azienda prosegue, presso la sede operativa, l'attività di allevamento di suini da ingrasso, con tecnica del tutto pieno tutto vuoto e vuoto biologico di circa 15 giorni: la descrizione del ciclo è riportata nel paragrafo 1 dell'allegato al presente atto;
- la tecnica di rimozione liquame della porcilaia A è trascinamento da soglia fissa con accumulo del liquame di circa 30 cm nella fossa sottogriatiato. In via cautelativa viene equiparata al sistema di riferimento come tecnica "a fossa profonda"; la tecnica di stabulazione della porcilaia B è PTF con vacuum system;
- gli effluenti zootecnici originati dall'allevamento sono costituiti da liquame che attualmente viene ceduto ad un impianto di biogas; dopo il trattamento l'azienda ritira dall'impianto il digestato liquido che utilizza agronomicamente in terreni in conduzione ed in asservimento. Il quantitativo di digestato acquisito è minore rispetto al volume di liquame ceduto e commisurato alla disponibilità di terreni aziendali.

#### CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le

---

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;

- l'art. 29-octies comma 6) del D.Lgs. 152/06, dispone che "entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
  - o tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies, commi 3, 4 e 4 -bis;
  - o l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione."
- per la categoria di attività in oggetto è stata emanata la "Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;
- le valutazioni effettuate nello svolgimento dell'istruttoria di riesame, pertanto, sono state eseguite sulla base del documento di cui sopra individuando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le BAT applicabili al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento;

#### ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, da Rinero Giovanni Battista (prot. n. TO00/PUA/2019/261 del 30/01/19);
- l'autocertificazione antimafia di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011 resa dal gestore dell'installazione;

#### DATO ATTO CHE:

- durante l'istruttoria è stato effettuato il confronto puntuale tra le tecniche adottate dall'azienda per l'allevamento di suini da produzione e le BAT Conclusions, da cui si evidenzia che risultano applicate le BAT, come indicato nel paragrafo 2 dell'allegato al presente atto, ad eccezione delle tecniche per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e dei livelli di azoto e fosforo escreto;
- risulta, pertanto, necessario l'adeguamento alle BAT Conclusions in relazione al monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo; si ritiene di stabilire come termine massimo per l'adeguamento per le BAT 24, 25, 27, il 1 gennaio 2021, al fine di consentire il monitoraggio dall'inizio di tale anno, come indicato nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto; la BAT 29 si intende già adottata conformando il piano di monitoraggio

precedentemente autorizzato, alle modalità indicate nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto;

- le BAT Conclusions fissano per la categoria suini:
  1. i livelli di emissione attesi per l'ammoniaca dalla fase di stabulazione degli animali (BAT Ael), che deve essere compreso tra da 0,1-2,6 kg/NH<sub>3</sub>/posto animale/anno (il limite superiore del BAT Ael è pari a 3,6kg/NH<sub>3</sub>/posto animale/anno per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con le tecniche di gestione nutrizionale); per la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 25 ;
  2. i livelli di azoto totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 7,0 e 13,0 kg N escreto/posto animale/anno; per la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;
  3. i livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 3,5 e 5,4 kg di P<sub>2</sub>O escreto/posto animale/anno; per la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;

#### VALUTATO CHE:

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente normativa ambientale;
- l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions;
- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si può prendere atto degli esiti della verifica preliminare secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità;
- con riferimento alla gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, si debba fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R e il gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale regolamento avvalendosi, a tale fine, delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- il piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R è stato approvato al momento del rilascio dell'AIA;

**RITENUTO CHE:**

- sussistano i requisiti per rilasciare all'impresa Rinero Giovanni Battista il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il gestore dell'allevamento ha versato l'importo definito dalla D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

**VISTI:**

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il D.M. Politiche agricole del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01 "Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 122 di attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sul "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

- Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  - la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
  - la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione;
  - la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni” così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
  - l’art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
  - il Decreto Interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
  - la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;

**ATTESO CHE:**

- la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**DETERMINA:**

1. di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, aggiornandone le condizioni ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/06, di cui è titolare Rinero Giovanni Battista, per l’esercizio dell’installazione sita nel Comune di Mazzè in Cascina Quaro, in cui è svolta l’attività di allevamento di suini da ingrasso rientrante nella categoria 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) dell’allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
2. che ai sensi dell’art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione

---

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Integrata Ambientale sostituisce la seguente autorizzazione ed i provvedimenti di competenza: autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;

3. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, che sostituisce integralmente le condizioni contenute nella precedente D.D. n. 69-34532 del 07/09/12;
4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
5. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato.

#### EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che qualora l'esito della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 richiesta alla Prefettura di Torino, evidenziasse la sussistenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione (cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011), si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

#### INFORMA:

- che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Mazzè, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 19 dicembre 2019

Il Direttore del Dipartimento Ambiente e  
vigilanza ambientale  
Dott. Guglielmo Filippini

NL



**Autorizzazione Integrata Ambientale  
Installazione di Rinero Giovanni Battista sita in Comune di Mazzè  
ALLEGATO A**

**Indice generale**

1. Quadro progettuale dell'attività produttiva.....	10
2. Applicazione BAT.....	11
3. Condizioni generali.....	21
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	22
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	23
6. Monitoraggio di cui alle bat conclusions da 24 a 29.....	23
7. Gestione degli effluenti zootecnici.....	26
8. Emissioni in atmosfera.....	27
9. Emissioni nelle acque.....	29
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	29
11. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	30
12. Emissioni sonore.....	30
13. Report ambientale.....	31
14. Comunicazioni agli Enti.....	33

## 1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività AIA e capacità dell'installazione

ATTIVITÀ AIA	CAPACITÀ MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Categoria 6.6 b) - Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)	n. capi all'accasamento: 2.563 posti suino > 30 kg
	n. capi a fine ciclo: 2.464 posti suino > 110 kg

L'azienda prosegue, presso la sede operativa, l'attività di allevamento di suini da ingrasso, con tecnica del tutto pieno tutto vuoto e vuoto biologico di circa 15 giorni.

Il ciclo di allevamento inizia con l'accasamento dei suinetti di circa 25-30 kg e si conclude al raggiungimento del peso di 160 kg (suino pesante) dopo circa 180 giorni.

La capacità massima dell'installazione è riportata nella tabella n. 1.

La consistenza massima all'accasamento, pari a 2.563 capi > 30 kg, è computata considerando la consistenza di stalla a fine ciclo (calcolata considerando le superfici disposizione per la stabulazione ed il peso degli animali ai sensi del D.lgs. 7 luglio 2011 n. 122), implementata del 4%, per compensare la mortalità fisiologica dei suinetti.

La consistenza a fine ciclo, pari a 2.464 animali, si considera, quindi, a partire dal momento in cui gli animali raggiungono il peso di 110 kg, così come stabilito dalla normativa sul benessere animale, fino ai 160 kg dei capi suini.

Gli effluenti zootecnici originati dall'allevamento sono costituiti da liquame che attualmente viene ceduto ad un impianto di biogas, dopo lo stoccaggio nella vasca circolare se necessario; dopo il trattamento, l'azienda ritira dall'impianto il digestato liquido, che viene stoccato nella vasca ellittica, e successivamente utilizzato agronomicamente in terreni in conduzione ed in asservimento.

Il quantitativo di digestato acquisito è minore rispetto al volume di liquame ceduto ed è commisurato alla disponibilità di terreni aziendali.

Il gestore può stabilire di non conferire più il liquame all'impianto di trattamento per produzione di biogas e di gestire direttamente l'effluente zootecnico.

Sono altresì prodotti effluenti zootecnici palabili, provenienti dal locale in fermeria e stoccati in apposita platea.

Nella tabella 1.2 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.2- dati tecnici dell'installazione

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Strutture di stabulazione			
Identificativo	n° posti di suini accasabili	Numero di posti suini di peso maggiore di 110 kg	Caratteristiche e modalità di stabulazione
Porcilaia A	- 1.077	- 1.036	PTF e soglia a traccimazione
Porcilaia B	- 1.485	- 1.428	PTF e vacuum
Altri impianti e strutture connesse			
Identificativo	Caratteristiche		
Vasca 1 e 2 per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e/o digestato liquido.	Vasca circolare (V1), fuori terra, solettata, in cemento a pareti verticali con volume di stoccaggio utile pari a 985 m <sup>3</sup> . Vasca ellittica (V2) fuori terra in cemento a pareti verticali con volume di stoccaggio utile pari a 3.942 m <sup>3</sup> : la copertura è effettuata materiale flottante quale con leca balls.		
Impianti per l'alimentazione	La razione viene fornita bagnata ed è costituita da una miscela di mangime e siero, in proporzioni variabili in funzione della disponibilità del siero. La distribuzione avviene mediante un sistema computerizzato ed automatizzato, che prepara la razione dentro il locale cucina nella porcilaia 1 e le distribuisce nel truogolo tramite tubazioni. Per lo stoccaggio del mangime sono utilizzati silos verticali con bocca di carico chiusa con coperchio.		
Approvvigionamento acqua	Da acquedotto pubblico.		
Climatizzazione	La ventilazione è naturale, regolata da centralina. Il riscaldamento avviene nei soli periodi invernali per le prime fasi del ciclo con soffioni alimentati a gasolio		
Altri impianti e strutture	- cella per lo stoccaggio delle carcasse animali - l'installazione non è provvista di servizi igienici (vengono utilizzati quelli presenti nella vicina abitazione del sig. Rinero, posta in prossimità dell'allevamento. Le acque reflue originate da tali servizi igienici vengono convogliate nella fognatura comunale.)		

## 2. APPLICAZIONE BAT

In questo paragrafo viene effettuato il confronto fra le tecniche adottate in azienda e le Bat indicate

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

dalla Decisione di esecuzione 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

BAT 1 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Sistema di gestione ambientale	Redatto specifico documento in cui sono illustrate le modalità di attuazione e rispetto del sistema di gestione ambientale adottato dall'azienda

BAT 2 - BUONA GESTIONE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	Sito produttivo esistente.
2b	Istruire e formare il personale	L'azienda a conduzione familiare. Chi lavora in azienda provvede ad aggiornarsi costantemente, seguendo i corsi organizzati dagli enti preposti.
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	Elaborato apposito documento.
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Piano di ispezioni periodiche di tutte le strutture presenti in azienda
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	È garantita la corretta gestione delle carcasse animali, mediante l'utilizzo di apposita cella frigo e successivo avvio allo smaltimento.

BAT 3 e 4 - GESTIONE ALIMENTARE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili	Adottata
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata

BAT 3 e 4 - GESTIONE ALIMENTARE		
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza	Adottata
3d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Adottata
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	Adottata
4c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi	Adottata

BAT 5 - USO EFFICIENTE DELL'ACQUA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
5a	Registrazione del consumo idrico	Adottata
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	Adottata, con controllo frequente ed interventi di riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti, abbeveratoi
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Adottata
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Presenza di succhiotti antispreco, nei quali l'erogazione dell'acqua è comandata dallo spostamento del perno terminale dell'erogatore
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Adottata, i succhiotti vengono periodicamente verificati e sostituiti (qualora necessario) utilizzando quelli più idonei disponibili sul mercato

BAT 6 e 7 cfr CAPITOLO 9 - EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

BAT 6 e 7 cfr CAPITOLO 9 - EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE		
6a	Mantenere l'area inquinata più ridotta possibile	I piazzali impermeabilizzati vengono mantenuti puliti; lo stoccaggio dei rifiuti viene fatto in locali coperti e all'interno di appositi contenitori
6b	Minimizzare l'uso di acqua	Tutti i lavaggi vengono realizzati con il minore utilizzo possibile di acqua oppure a secco
6c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare	L'acqua piovana non contaminata viene lasciata infiltrare nel sottosuolo e/o nei prati circostanti
7 a, b, c	Riduzione emissioni in acqua provenienti da acque reflue	Non vengono prodotte acque reflue.

BAT8 - USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria	Adottata, utilizzo di centralina per la regolazione della temperatura.
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	Adottato, unicamente per la coibentazione delle pareti
8d	Impiego di illuminazione efficace sotto il profilo energetico	L'azienda prevede di sostituire gradualmente l'illuminazione esistente con dispositivi ad alta efficienza. La sostituzione avverrà a rottura/malfunzionamento del dispositivo.
8h	Applicare la ventilazione naturale	Adottata, in tutti i capannoni

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento acustico.

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	Pur trattandosi di installazione esistente, non vi sono recettori sensibili nelle vicinanze del sito di allevamento; l'abitazione più vicina è collocata a 230 m in direzione NE di proprietà del gestore e le altre abitazioni a circa 600 m
10b	Ubicazione attrezzature	Le attrezzature, così come tutta l'installazione, si trovano a 600 m di distanza, da ogni recettore ad eccezione dell'abitazione del gestore. Le attrezzature più rumorose vengono utilizzate all'interno di locali chiusi, in modo da limitare ulteriormente l'impatto rumoroso. Inoltre i silos si trovano in prossimità della cucina automatizzata (posta anch'essa in locale chiuso), in modo tale da ridurre al minimo la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi. Inoltre i silos si trovano a 50 m dall'ingresso dell'azienda, in questo modo i movimenti dei veicoli in ingresso vengono ridotti al minimo.
10c	Misure operative	Sono adottate le seguenti misure operative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio (per ovvio controllo delle temperature e di corretto flusso dell'aria all'interno dei ricoveri);</li> <li>• utilizzo delle attrezzature da parte di personale esperto;</li> <li>• ridurre il più possibile le attività rumorose durante la notte ed i festivi;</li> <li>• mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate</li> </ul>
10d	Apparecchiature a bassa rumorosità	L'azienda, al momento della sostituzione delle attrezzature, ne acquista di nuove a basso livello di emissione sonora.

BAT11 cfr . CAPITOLO 8.2 - EMISSIONI DI POLVERI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione	Vengono adottate le seguenti tecniche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non viene utilizzata la lettiera per la stabulazione degli animali;</li> <li>• impiego di alimentazione ad libitum</li> <li>• l'alimento viene fornito in forma liquida;</li> <li>• utilizzo della ventilazione naturale in tutti i capannoni.</li> </ul>
-----	---	---

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
12	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione degli odori per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento odorigeno
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	Pur trattandosi di azienda esistente, i recettori sensibili sono a distanze adeguate. L'abitazione più vicina è collocata a 230 m in direzione NE di proprietà del gestore e le altre abitazioni a circa 600m
13b	Usare un sistema di stabulazione che mantiene gli animali e le superfici asciutte, riduce le superfici di emissione degli effluenti (vedi travetti) e pulite la lettiera asciutta ed in condizioni aerobiche e che diminuisce il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento.	L'allevamento avviene su PTF che riduce le superfici di emissione e consentono di evitare l'imbrattamento degli animali. Gli effluenti vengono rimossi frequentemente con sistema a vacuum (porcilaia 2) e tracimazione a soglia fissa (porcilaia 1). La ventilazione naturale consente di ridurre l'eccessivo flusso d'aria sulle pavimentazioni interessate dalla presenza degli effluenti.
13e	Copertura del liquame durante lo stoccaggio	La copertura della vasca di stoccaggio V2 (ellittica) è con leca balls; tale copertura deve rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore. La vasca V1 (circolare) risulta solettata.
13g	Tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti zootecnici	Tecnica spandimento a bande rasoterra con interrimento entro le 4 ore.

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)



BAT16 e BAT18 cfr CAPITOLO 7 e 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI LIQUAME		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
16a	<p>Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) riduzione del rapporto fra l'area della superficie emittente ed il volume del deposito di stoccaggio del liquame</li> <li>2) ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito ad un livello inferiore di riempimento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'azienda dispone di 2 vasche di stoccaggio di liquame, già esistenti. V1 circolare presenta un diametro di 16 m ed altezza 5 m per una superficie di 201 mq e volume utile di circa 985 mc, V2 ellittica presenta un'altezza 4,2m per una superficie di 960 mq e volume utile di circa 3.950 mc.</li> <li>2) La vasca di stoccaggio per la maggior parte del tempo contiene liquame/digestato liquido ad un livello inferiore al colmo, in quanto viene lasciato un franco di sicurezza di circa 30-50 cm per evitare tracimazioni in caso di eventi meteorici improvvisi; in tal modo l'azione del vento è limitata.</li> </ol>
16b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame.	<p>La copertura della vasca di stoccaggio V2 (ellittica) è con leca balls; tale copertura deve rispettare le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel Bref di settore.</p> <p>La vasca V1 (circolare) risulta solettata.</p>
18a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche	Le vasche di stoccaggio del liquame sono in cemento armato.
18b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile	Le vasche sono in grado di garantire una capacità di stoccaggio dei reflui zootecnici di oltre 180 giorni.
18c	Costruire strutture ed attrezzature a tenuta stagna per la raccolta ed il trasferimento di liquame.	Le vasche sono in cemento armato perfettamente impermeabile.
18f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale delle strutture di stoccaggio.	L'azienda svuota le strutture di stoccaggio 2 volte l'anno, in tale occasione viene visionato l'interno delle vasche al fine di verificarne l'integrità.

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20a	<p>Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo;</li> <li>- le condizioni climatiche;</li> <li>- il drenaggio e l'irrigazione del campo;</li> <li>- la rotazione colturale;</li> <li>- le risorse idriche e zone idriche protette</li> </ul>	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20b	<p>Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le zone in cui vi è rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti e pozzi ecc;</li> <li>- le proprietà limitrofe</li> </ul>	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20c	<p>Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso. Gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il campo è inondato, gelato, innevato;</li> <li>- le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;</li> <li>- il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste</li> </ul>	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
20d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	Adottata, nel rispetto del Regolamento 10R del 2007 e nel Codice di Buona Pratica Agricola.
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite	Adottata.
20h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamenti siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	Adottata.
21 c	Spandimento a bande a raso in strisce	Adottata,

BAT20, BAT21, BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (tabella 1.3) tra 0-4 ore. Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie ad un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari	Tecnica spandimento a bande rasoterra con interrimento entro le 4 ore.

BAT23 - cfr CAPITOLO 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Sono state calcolate le emissioni mediante il software Bat tool. Ammoniaca: 7,546 Mg/a

BAT32 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER SUINI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
30a0	Fossa profonda in combinazione con tecniche nutrizionali.	Adottata, in porcilaia A. La tecnica di rimozione liquame è a trascinamento da soglia fissa con accumulo del liquame di circa 30 cm nella fossa sottogrigliato. In via cautelativa viene equiparata al sistema di riferimento tecnica "a fossa profonda" L'azienda applica, altresì una combinazione di tecniche nutrizionali (vedi BAT 3 e 4).
30a1	Sistema a depressione per per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato)	Adottato, in porcilaia B.

Per le BAT dalla 24 alla 29 si rimanda al paragrafo 6, relativo al Monitoraggio ambientale.

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

---

### 3. CONDIZIONI GENERALI

---

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal gestore nella documentazione agli atti.
3. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
  - gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
  - i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'installazione.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
5. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
6. Il gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e a ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
7. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.
8. Il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la cessazione definitiva delle attività. Il gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali.

---

#### **4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE**

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

---

#### **5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

---

1. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti

indicazioni:

- individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
- registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
- nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

---

## 6. MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29

---

1. Il gestore deve monitorare la corretta gestione dell'allevamento, adottando le BAT 24, 25, 27, 29, come indicato in tabella 6.1 e verificando il rispetto dei valori associati alle BAT 3 e 4 e dei BAT Aels di cui alla BAT 30, come riportato in tabella 6.2.
2. Per il monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti e per le emissioni di ammoniaca e polveri il gestore deve attenersi alle modalità descritte al paragrafo punto 4.9-Tecniche di monitoraggio-delle BAT Conclusions.
3. Per le BAT 24, 25, 27, l'adeguamento al presente piano di monitoraggio ambientale dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2021; la BAT 29 si intende già adottata conformando il piano di monitoraggio precedentemente autorizzato alle modalità di specificate.
4. I dati di consumo, di cui alla BAT 29, devono essere trasmessi nel report ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
5. Il numero di capi in entrata e in uscita, morti comprese, previsti dalla BAT 29d devono essere forniti per ogni singolo ciclo, con indicazione della durata come indicato nella tabella 6.3.

*Tabella n. 6.1: Contenuti del monitoraggio ambientale*

BAT 24 - MONITORAGGIO DELL'AZOTO E FOSFORO TOTALI ECRETI NEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
24a	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali	Annuale	1 gennaio 2021

24 b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo		
<b>BAT25 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA</b>			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
25a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento	Annuale	1 gennaio 2021
25b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .		
25c	Stima mediante fattori di emissione		
<b>BAT27 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA CIASCUN RICOVERO ZOOTECNICO</b>			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
27a	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente	Annuale solo nei casi siano svolte attività che comportano emissioni significative di polveri	1 gennaio 2021
27b	Stima mediante fattori di emissione		
<b>BAT29 MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO</b>			
N	BAT	Frequenza di monitoraggio	Termini per adeguamento
29a	Consumo idrico	Al termine di ogni ciclo di allevamento	già adeguato
29b	Consumo di energia elettrica	Annuale	

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)



29c	Numero di carburante	Annuale	
29d	Numero di capi in entrata e in uscita nascite e morti comprese	Al termine di ogni ciclo di allevamento	
29e	Consumo di mangime	Al termine di ogni ciclo di allevamento	
29f	Generazione di effluenti di allevamento	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R	

Tabella n. 6.2: BAT Aels e valori associati alle BAT per suini da ingrasso.

BAT	EMISSIONI	BAT Aels e VALORI ASSOCIATI ALLE BAT
3	Azoto escreto	7.0 - 13.0 kg N escreto/posto animale/anno
4	Fosforo escreto	3.5-5.4 kg di P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/posto animale/anno
32 a	Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici dei polli da carne	0,1-2,6 kg di NH <sub>3</sub> /posto animale/anno. Il limite superiore del BAT Ael è pari a 3,6kg/NH <sub>3</sub> /posto animale/anno per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con le tecniche di gestione nutrizionale.

Tabella n. 6.3: BAT 29 d

Stalla	Data di inizio e fine ciclo	Inizio ciclo		Fine ciclo		Capi morti
		Capi accasati	Peso	Capi in uscita	Peso	

## 7. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

In riferimento al presente paragrafo è richiesta l'adozione della della BAT 16 e 18 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio del liquame" (cfr paragrafo 2) e della BAT 20, 21 e 22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" (cfr paragrafo 2).

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Le condizioni per la riduzione delle emissioni, di cui alle BAT sopracitate, originate dagli stoccaggi e dalla distribuzione degli effluenti zootecnici, non si applicano nel caso in cui gli effluente zootecnici siano ceduti.

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007 e dal D.M. Politiche agricole del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola".

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

#### 7.1 Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

*Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici*

Intestazione					
AZIENDA: .....			SEDE OPERATIVA: .....		
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA.	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso la sede operativa dell'azienda, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

## **8. EMISSIONI IN ATMOSFERA**

### 8.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

#### **DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 16 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio di liquame", della BAT 21 e 22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" e della BAT 30 "Emissioni provenienti dai ricoveri zootecnici per suini" (cfr paragrafo 2).

Le condizioni per la riduzione delle emissioni, di cui alle BAT sopracitate, originate dagli stoccaggi e dalla distribuzione degli effluenti zootecnici, non si applicano nel caso in cui gli effluente zootecnici siano ceduti.

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati con il software Bat-Tool realizzato dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR.

Il metodo di calcolo segue le indicazioni della BAT 25a - "Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento".

Tabella 8.1: Dati in ingresso per il calcolo con il software Bat-tool

Ciclo di allevamento	Suino grasso da salumificio 30-160 kg (peso medio 90 kg)
Numero capi	Suini – 2.464
Situazione ricovero (n. capi e tecnica stabulazione)	Porcilaia A: 1.036 capi, PTF con fossa sottostante Porcilaia B: 1.428 capi, PTF con vacuum
Trattamento degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	8% Liquami - 16.b.1 -copertura rigida 32% Liquami - 16.b.3 -materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA) 60% Liquami – ceduto a terzi senza stoccaggio
Distribuzione degli effluenti zootecnici	100% Liquami - A bande rasoterra + incorporazione 4 h
Azoto escreto	12,798 kg N /capo/anno = 142 kg N/t <sub>pv</sub> /a

Note	<p>La tecnica di rimozione liquame è a traccimazione da soglia fissa con accumulo del liquame di circa 30 cm nella fossa sottogrigliato. In via cautelativa viene equiparata al sistema di riferimento tecnica “a fossa profonda”.</p> <p>Per lo stoccaggio del liquame si è fatto riferimento alle modalità di gestione degli effluenti zootecnici dichiarati dal gestore nell’istanza di AIA (tali parametri dovranno essere aggiornati annualmente in relazione a quanto effettivamente attuato dall’installazione).</p>
------	---

Tabella 8.2: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Bat-Tool

Fase di provenienza	Emissioni di NH <sub>3</sub> del sistema di riferimento (senza tecniche di riduzione delle emissioni) (Mg/anno)	Emissione di NH <sub>3</sub> dell’installazione (situazione autorizzata) (Mg/anno)	% riduzione
Ricoveri	7,401	5,894	20,4
Trattamento	/	/	/
Stoccaggio	4,046	0,653	83,9
Distribuzione	8,308	0,999	88
Totale	19,756	7,546	61,8

Emissione di metano	22,201 Mg/anno
Emissione di protossido di azoto	0,293 Mg/anno

### 8.2 Emissioni diffuse dall’attività di stoccaggio dei mangimi

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l’adozione della BAT 11 “Emissioni di polveri” (cfr paragrafo 2).

1. Nella fase di gestione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall’impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

---

## 9. EMISSIONI NELLE ACQUE

---

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta, se applicabile, l'adozione della BAT 6, della BAT7 "Emissioni nelle acque" e della BAT 18 "Emissioni dallo stoccaggio di liquami" (cfr paragrafo 2).

### 9.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non ha individuato superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

Si precisa che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo dei corpi idrici in cui sono immesse tali acque.

Si rammenta, inoltre che è fatto assoluto divieto di scaricare o immettere direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.

1. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporcamento dei piazzali, adottando le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
2. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione della lettiera esausta in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permetterne la pulizia.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

---

## 10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

---

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

---

## 11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

---

1. Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.
2. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.
3. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

---

## 12. EMISSIONI SONORE

---

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 10 "Emissioni sonore" (cfr paragrafo 2).

Il Comune di Mazzè ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997. Il gestore deve rispettare i limiti stabiliti dal Piano per la propria classe di appartenenza.

---

## 13. REPORT AMBIENTALE

---

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il resoconto (report) secondo

- quanto indicato nella tabella 13.1.
2. Tra i contenuti del report devono essere riportate le informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nell'allegato 6 del presente provvedimento riferite all'anno precedente come indicato nella tabella 13.2.
  3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTR per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.
  4. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
    - a) riservatezza industriale, commerciale o personale;
    - b) tutela della proprietà intellettuale;
    - c) pubblica sicurezza o difesa nazionale;

Tabella 13.1: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. A tale scopo si deve fare riferimento allo schema della successiva tabella. Per la presentazione dei risultati del monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportati in Tabella 13.2.
Verifica assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate

Descrizione	Note
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Tabella 13.2: Schema di presentazione dei dati di consumo e di emissione.

		Ciclo 1	Ciclo 2	Anno
A	Numero di animali mediamente presenti			
B	Consumo di mangimi			
C	Consumo di acqua			
D	Consumo di energia elettrica	<i>Non obbligatorio</i>		
E	Consumo di gasolio	<i>Non obbligatorio</i>		
F	Consumo unitario di mangime per capo	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>
G	Consumo unitario di acqua per capo	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>
H	Consumo unitario di energia elettrica per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>D/A</i>
I	Consumo unitario di gasolio per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>E/A</i>
L	Azoto escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>		
M	Fosforo escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>		
N	Emissioni di ammoniaca totale di tutte le fasi di allevamento	<i>Non obbligatorio</i>		
O	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	<i>Non obbligatorio</i>		
P	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	<i>Non obbligatorio</i>		<i>O/A</i>
Q	Emissioni di polvere	<i>Non obbligatorio</i>		<i>Eventuale</i>

Note alla tabella.

- Per i cicli che terminano dopo il 31/12 dell'anno di riferimento, devono essere riportati i dati parziali disponibili a fine anno ed i dati completi dovranno essere presentati nel report dell'anno successivo.
- Il numero di animali mediamente presenti nell'anno deve essere calcolato considerando il numero di giorni di presenza effettiva degli animali.

---

#### 14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

---

Il gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti

#### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)



in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 14.1.

Tabella 14.1 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet <a href="http://www.eprtr.it">www.eprtr.it</a>

Tabella 14.2 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica - predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione